



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le
Acquirente Unico S.p.A.
Via Guidubaldo Del Monte 45
00197 Roma

Milano, 24 aprile 2012

OSSERVAZIONI ALLA CONSULTAZIONE “SISTEMA INDENNITARIO DISCIPLINA SEMPLIFICATA: PROPOSTE DI MODIFICA AI SENSI DELLA DELIBERA 99/2012/R/eel”

Osservazioni di carattere generale

Pur condividendo lo spirito della consultazione nell’ottica di una miglior tutela del venditore entrante, facciamo notare come le modifiche apportate possano anche rendere di fatto il Sistema Indennitario ancora più complesso ed oneroso da gestire, in quanto introdurrebbero nuovi ed ulteriori flussi e processi che gli operatori saranno poi chiamati a gestire.

Osservazioni di carattere puntuale

Entrando poi nel merito della consultazione, riterremo in particolare necessario:

- far maggiore chiarezza sui contenuti espressi nell’**Art. 5.1 lett. g) della Delibera 99/2012/R/eel**, contenente l’Art. 4.8Bis con cui è integrato l’Allegato B della Delibera ARG/elt 191/09: vista la non chiara corrispondenza tra la definizione in delibera e i contenuti espressi nella presentazione poi da parte Vostra pubblicata e datata 18 aprile 2012 (“Sistema Indennitario disciplina semplificata: proposte di modifica ai sensi della delibera 99/2012/R/eel”), sarebbe infatti opportuno chiarire da quale momento decorra il termine a partire dal quale il DSO ha la possibilità di fatturare il Cmor all’EVE. Considerato quanto disposto dall’articolo in questione, si ritiene inoltre che l’addebito del Cmor da parte del DSO all’EVE non possa avvenire prima che siano decorsi 6 mesi dall’ultimo giorno disponibile per l’EVU per presentare richiesta di indennizzo. Per esempio, se un cliente è switchato l’1/1/2012, l’EVU potrà richiedere l’indennizzo tra l’1/7/2012 ed il 31/12/2012, e il DSO potrà poi fatturare tale importo all’EVE a partire dal 1 gennaio 2013.
- rivedere le tempistiche di presentazione delle richieste di annullamento/sospensione per disattivazione del POD pervenute a ridosso del termine previsto in Delibera (ovvero in prossimità della fine del mese): l’esercente, visti i tempi ristretti (i primi tre giorni lavorativi del mese), potrebbe infatti non riuscire a comunicarne l’annullamento. In



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

quest'ottica si propone di prevedere una finestra temporale più ampia per la comunicazione delle richieste di annullamento/sospensione che arrivi, ad esempio, fino al quinto/sesto giorno lavorativo del mese;

- rivedere l'Art. 9 dell'Allegato B alla Delibera ARG/elt 191/09, concernente il **monitoraggio** sull'EVE, così come introdotto dall'Art. 5.1 lett. m) della Delibera 99/2102/R/eel. Il monitoraggio così come proposto apparirebbe difatti eccessivamente oneroso per l'EVE (che sarebbe tra l'altro l'unico soggetto impattato dal monitoraggio), in particolare per i motivi di seguito riportati:
 - per la cadenza temporale con cui sono richiesti i dati: si propone che la rilevazione sia almeno semestrale;
 - per il dettaglio con cui sono richiesti i dati. In particolare:
 - si ritiene non di competenza dell'EVE la richiesta di cui all'Art. 9.2 lett. a): il dato è infatti nella disponibilità diretta del DSO;
 - si ritiene ridondante il dettaglio di cui all'Art. 9.2 lett. b), c), d), e): si proporrebbe quindi che le informazioni richieste siano solo quelle relative al Cmor ricevuto/fatturato/riscosso.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore eventualmente necessario chiarimento e futura opportunità di confronto in materia, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi
(Segretario)